

DISEGNO DI LEGGE N° 28

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1083 II Legislatura

"DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA LIQUIDAZIONE DI UNA
INDENNITA' SOSTITUTIVA PREMIO DI FINE SERVIZIO
INADEL"

Approvato dalla G.R. Nella seduta del 30/10/1980.

3639

11

;DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA LIQUIDAZIONE DI
UNA INDENNITA' SOSTITUTIVA PREMIO DI FINE SER=
VIZIO INADEL.

RELATORE ASSESSORE AL PERSONALE

LEONARDO BR. APRILE

Aprile
Leonardo

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL PERSONALE ENTI LOCALI POLIZIA URBANA E RURALE
Ufficio Assistenza e Previdenza

=====

RELAZIONE DISEGNO DI LEGGE


Il trasferimento delle funzioni Amministrative dallo Stato alle Regioni e lo scioglimento di alcuni Enti con il conseguente trasferimento del personale ha determinato situazioni particolari ai fini dell'indennità di quiescenza che il legislatore ha regolamentato di volta in volta in maniera non uniforme.

Il trattamento di liquidazione di fine servizio è spesso assicurato senza un collegamento tra quanto maturato per il servizio precedente e quello prestato dopo il trasferimento.

Parte del personale trasferito e quello proveniente dagli Enti disciolti spesso è stato collocato a riposo per raggiunti limiti d'età, per decesso, per le norme della 336/70 e per altre cause senza avere raggiunto il limite minimo di servizio utile ai fini pensionistici e quindi senza ottenere nessuna indennità di liquidazione di buonuscita o premio di fine servizio.

Ai fini dell'indennità di fine servizio, per il riconoscimento della precedente attività, i singoli dipendenti passati alla competenza INADEL, potevano e possono onerosamente riscattare fino ad un massimo di 14 anni di servizio, sulla base della retribuzione in godimento alla data delle richieste individuali di riscatto e ciò fino ad una certa data e cioè fino al 2/4/68 data di entrata in vigore della legge 152 dell'8/3/68.

.../..



REGIONE PUGLIA pag. - 2 -

Quindi la richiesta di riscatto non può riguardare periodi che vanno dal 3/4/68 alla data di trasferimento nei ruoli regionali.


Tale norma si riferisce soprattutto a quel personale di cui al D.P.R. 15/1/72, n. 10 e al D.P.R. 30/12/72, n. 1036 e ad altro personale trasferito o comandato che verrebbe a trovarsi in siffatte condizioni, come ad esempio il personale dei C.A.T., dei Centri Servizi Culturali, dei Consorzi Istruzione Tecnica e quello messo a disposizione della Regione con il D.P.R. 616.

A questi casi oggettivi non dipendenti dalla volontà degli interessati deve anche aggiungersi tutto quel personale inquadrato nei ruoli Regionali che non maturi l'anzianità richiesta per il diritto alla quiescenza e quindi, di conseguenza, al diritto per ottenere una liquidazione di anzianità di buonuscita o di fine servizio.

Si deve, pertanto, fare presente che gran parte del personale previdenziale e di quello in servizio presso presso gli Enti superflui sarà prima o poi, in tutto o in parte, immesso nei ruoli regionali con una comune posizione economica di attività, ma con un diversificato riconoscimento dei servizi pregressi ai fini della quiescenza e della previdenza.

L'attuale normativa ha già creato, come è facile desumere, notevoli sprecozioni, avendo il legislatore risolto in modo difforme situazioni identiche; una diversa sistemazione della normativa in vigore non può che aversi con una disciplina legislativa che modifichi ed integri quella derivante dalla legge 152/68.

..!..




REGIONE PUGLIA pag. - 3 -

A ben considerare le norme di cui alla suddetta legge 152/68, si riscontra che esse sono le più restrittive fra quelle che esistono negli ordinamenti simili che regolamentano le materie per i dipendenti pubblici e statali e per i dipendenti privati.

Per i primi opera la disciplina dettata dalla legge 15/7/66, n. 604 che stabilisce come la indennità di anzianità, in ogni sua forma abbia natura retributiva e non può essere quindi esclusa in alcun caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non potendo mai giustificare una diversità di trattamento, la circostanza che il servizio sia prestato in favore di una anziché di un'altra branca dell'organizzazione dello Stato. Alla disposizione citata (legge 15/7/66, n. 604) aggiungasi inoltre le norme previste dalla legge 177/76 che consente ai dipendenti dello Stato di ottenere anche con un solo anno d'iscrizione l'indennità di buonuscita, nonché le sentenze n. 40 del 1973, n. 236 del 1974 e n. 65 del 1977 della Corte Costituzionale che, riaffermata la natura retributiva della indennità di anzianità, hanno sempre dichiarato prive di razionale giustificazione e perciò in contrasto col principio di uguaglianza, tutte le norme che prevedevano un trattamento di quiescenza deterioro per i dipendenti aventi qualunque rapporto di servizio con una qualsiasi Amministrazione Statale.

Giova, anche ricordare che per i dipendenti statali non di ruolo, l'art. 9 del D.L. C.P.S., n. 207 del 1944~~4~~ fissa le misure dell'indennità per cessazione dal servizio ad una annualità della retribuzione in godimento all'atto della risoluzione del rapporto appunto quale misura minima dell'indennità medesima.



REGIONE PUGLIA pag. - 4 -

La sperequazione assume aspetti più rilevanti ove si pensi che per lo impiego privato, invece, è operante l'art. 2120 del codice civile, con le modifiche introdotte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 1968 e n. 204 del 1971, nonché della richiamata legge n. 604 del 1966 che trova riscontro, anche se non del tutto puntuale nell'indennità di licenziamento di cui all'art. 10 del R.D.L. n. 1825 del 13/11/1924.

Il problema diventa ancora più urgente e pressante quando si verificano come si sono già verificati casi di premorienza di quei dipendenti che non hanno o non abbiano maturato il diritto a pensione e quindi alla liquidazione dell'indennità di fine servizio.

Si è dell'avviso pertanto che occorrerebbe, con assoluta urgenza, ~~di~~ pro muovere i provvedimenti legislativi più idonei che rispondono al principio di equità e di giustizia retributiva considerato peraltro che sia l'interpretazione letterale che logica di tutte le norme prima richiamate riportano ad un concetto di unità che corrisponde all'obbligo della effettiva corresponsione dell'indennità di fine lavoro in relazione all'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, come di qualunque altra amministrazione pubblica di provenienza in modo da mettere anche il personale dipendente della Regione Puglia alla pari di tutti gli altri dipendenti pubblici e privati.

La legge che si propone, tra l'altro, risponderebbe anche all'avviso espresso dall'INADEL con il foglio n. 20866 / 231 dell'8/11/76:


.. / ..



REGIONE PUGLIA pag. - 5 -

"E' piuttosto da rilevare che, in base alla recente giurisprudenza del Giudice Amm/vo, l'Ente locale, ove lo ritenga, può provvedere, con opportuni provvedimenti, a dare corso a favore dei dipendenti che non maturano il diritto, alla indennità premio di servizio INADEL alla liquidazione di una analoga indennità. V'è da dire che diverse Amm/ni di Enti locali si sono uniformati a questo criterio con l'adozione di appositi atti deliberativi."

Conseguentemente si propone la seguente formulazione normativa con l'allegato disegno di legge.



- ART. 1 -

I periodi di servizio prestati anteriormente al passaggio alla Regione dai dipendenti regionali inquadrati che non siano riscattabili ai sensi dell'art. 12 della legge n. 152 dello 8.3.1968 e quindi non riconosciuti utili ai fini della liquidazione dell'indennità premio di fine servizio sono riconosciuti utili ai fini della liquidazione dell'indennità suddetta a carico del bilancio regionale.

- ART. 2

Al personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi di legge che all'atto della cessazione del rapporto di impiego con la Regione, avvenuta per qualsiasi causa, non raggiunga il diritto a pensione e quindi di conseguenza il diritto alla liquidazione del premio di fine servizio spetta un trattamento di liquidazione da parte della Regione nella misura e secondo i criteri previsti dalla citata legge 152/68 e secondo quanto previsto dal precedente art. 1 della presente legge regionale, tenendo conto anche dei servizi prestati presso la Regione soggetti a contribuzione INADEL.

- ART. 3 -

Al personale già cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia maturato il diritto a pensione e quindi il diritto ad ottenere la liquidazione di fine servizio spetta una

debut

indennità di liquidazione a carico del bilancio della Regione per i periodi non riscattabili e che non abbiano dato comunque luogo a riscatto e per i periodi soggetti alla contribuzione INADEL secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente legge.

- ART. 4 -

L'ammontare della liquidazione dell'indennità premio di fine servizio posta a carico della Regione ai sensi dei precedenti articoli deve essere ridotto della sola quota di anzianità o di licenziamento o comunque denominata maturata presso l'Ente di provenienza, già corrisposta o da corrispondere, proporzionale alla durata del servizio non riscattabile ai sensi della legge 8.3.68 n. 152.

- ART. 5 -

La liquidazione dei periodi di servizio previsti dai precedenti articoli avviene in base alle norme e modalità fissate dalla legge 152/68 fatte salve le condizioni, ~~di maggior favore pre~~ viste dalle disposizioni contenute nei regolamenti organici degli Enti di provenienza e dalle norme in vigore prima dell'applicazione della presente legge.

- ART. 6 -

Le indennità di liquidazione accantonate e masse a disposizione della Regione dagli Enti di provenienza per tutto il personale inquadrato nei

Alant

ruoli regionali possono essere restituite agli
interessati con la salvezza del recupero di una
parte di esse all'atto della cessazione del ser-
vizio nel caso si verifichi la ipotesi prevista
dall'art.4 della Presente legge.

- ART.7 -

(Norme finanziarie)

dent

REGIONE PUGLIA

SCHEMA D.D.L. "DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA LIQUIDAZIONE DI
UNA INDENNITA' SOSTITUTIVA PREMIO DI FINE SERVIZIO INADEL"

NORMA FINANZIARIA

-ART. 7-

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di lire £.240.000.000=, previsto dal Cap.00313 "Liquidazione di una indennità sostitutiva premio di fine servizio INADEL".

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II^ - SPESA -

BIL.COMP.

BIL.CASSA

Variazione in aumento

Cap.00313 "Liquidazione di una indennità sostitutiva premio di fine servizio INADEL"

240.000.000= 240.000.000=
=====

Variazione in diminuzione

Cap.16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"

240.000.000= 240.000.000=
=====

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 17-3-80